

Colloqui intimi dei detenuti: attualità e prospettive

Intimate interviews with prisoners: current events and perspectives

di Gerardo Romano

Abstract [ITA]: Il saggio analizza il riconoscimento del diritto dei detenuti ai colloqui intimi alla luce della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui imponeva il controllo a vista durante i colloqui con il coniuge, il convivente stabile o la parte dell'unione civile. Dopo aver ricostruito l'evoluzione giurisprudenziale e i tentativi di riforma rimasti inattuati, il contributo esamina il fondamento costituzionale e convenzionale del diritto all'affettività intramuraria, i limiti derivanti dalle esigenze di sicurezza e le principali questioni ancora aperte sul piano applicativo, evidenziando la necessità di un intervento legislativo organico che assicuri l'effettività del diritto riconosciuto dalla Corte.

Abstract [ENG]: The article examines the recognition of prisoners' right to intimate visits following Italian Constitutional Court judgment No. 10 of 2024, which declared unconstitutional the provision requiring permanent visual surveillance during meetings with a spouse, stable partner or civil union partner. After reconstructing the judicial evolution and the unsuccessful legislative initiatives, the paper analyses the constitutional and Convention-based foundations of prisoners' right to family intimacy, the limits justified by security concerns, and the main unresolved issues concerning its practical implementation. It concludes by highlighting the need for comprehensive legislation capable of ensuring the effective enjoyment of the right recognised by the Constitutional Court.

Parole chiave: Colloqui intimi – affettività in carcere – Ordinamento penitenziario – diritti dei detenuti – Corte costituzionale – art. 18 ord. pen. – art. 8 CEDU – dignità della persona – finalità rieducativa della pena

Keywords: Intimate prison visits – prisoners' family life – penitentiary system – prisoners' rights – Italian Constitutional Court – article 18 of the Penitentiary Act – article 8 ECHR – human dignity – rehabilitative purpose of punishment

SOMMARIO: 1. Premesse introduttive. – 2. Il percorso evolutivo dei colloqui intimi dei detenuti. – 3. Le (vane) iniziative legislative. – 4. Il riconoscimento normativo dei colloqui intimi carcerari: la sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale. – 5. Affettività familiare e sessualità. – 6. I limiti attuali dei colloqui intimi. – 7. Qualche riflessione conclusiva.

1. Premesse introduttive.

Il riconoscimento del diritto delle persone detenute a svolgere colloqui anche di natura intima all'interno degli istituti penitenziari costituisce l'esito di un dibattito risalente, rimasto a lungo privo di attuazione normativa e giurisprudenziale. Tale diritto ha trovato un primo e decisivo consolidamento solo con la recente sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18 della l. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la possibilità per il detenuto di effettuare colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente stabile senza controllo a vista del personale di custodia, qualora non sussistano ragioni

di sicurezza, esigenze di ordine e disciplina o, per gli imputati, motivi giudiziari¹.

In tal modo, a cinquant'anni dall'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, il diritto dei detenuti a coltivare i rapporti familiari – già sancito dall'art. 15, che impone di agevolare i contatti con il mondo esterno e con la famiglia, e dall'art. 28, che richiede di mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni familiari – si arricchisce di un ulteriore contenuto, quello alla sessualità intramuraria, quale espressione naturale e coerente del più ampio diritto all'affettività familiare.

La tutela dei legami familiari in ambito detentivo riflette il valore primario attribuito alla famiglia dalla Costituzione, che impone di salvaguardarne la coesione in ogni contesto, incluso quello penitenziario², ove la famiglia assume un ruolo centrale nel percorso di reinserimento sociale del condannato, rappresentando il primo e più stabile punto di riferimento per la ricostruzione di un progetto di vita³.

Garantire la continuità dei rapporti familiari deve significare, allora, contribuire all'unione tra i membri del nucleo favorendo le loro relazioni affettive. In prospettiva istituzionale, se il familiare detenuto deve essere incoraggiato e sostenuto in funzione del percorso trattamentale rieducativo⁴, non sarebbe consapevolmente fondata la scelta di escludere l'intimità sessuale sulla sola base della condizione detentiva, considerata la sua rilevanza sotto molteplici profili, alcuni dei quali evidenziati dalla stessa Corte costituzionale.

Il diritto all'affettività dei detenuti, che nel tempo ha assunto contenuti progressivamente più ampi, si configura oggi come un concetto poliedrico, comprensivo anche della dimensione sessuale dei rapporti familiari. In passato, il silenzio normativo aveva indotto sia i Tribunali di Sorveglianza sia l'Amministrazione penitenziaria a negare qualsiasi autorizzazione a rapporti intimi, sulla base di orientamenti giurisprudenziali che riducevano tale esigenza a un mero fatto privo di rilevanza giuridica⁵, ritenendo che la privazione della libertà personale comportasse automaticamente l'esclusione della possibilità di avere rapporti sessuali, seppur tra coniugi⁶.

Ne era derivata una sorta di “pena accessoria di fatto”⁷, manifestatasi emblematicamente nei cosiddetti “matrimoni bianchi” celebrati ma non consumati⁸ all'interno degli istituti penitenziari, anche tra persone entrambe detenute. Tale situazione determinava una condizione di astinenza sessuale coatta, non fondata su una valutazione in concreto di elementi ostativi, ma su una negazione automatica e generalizzata⁹.

¹ Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10.

² D. CERTOSINO, *Il diritto del detenuto al mantenimento delle relazioni affettive*, in www.archiviopenale.it, 28 luglio 2021.

³ Sull'articolo 28 dell'ordinamento penitenziario, cfr., tra gli altri, F. SIRACUSANO, *Commento all'articolo 28*, in F. Della Casa e G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2019; G. SPANGHER G., *Commento all'art. 28 Ord. Penit.*, in V. Grevi, G. Giostra e G. Della Casa (a cura di), *L'ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, Padova, 2000.

⁴ In tema, G. ZANNOTTI, *Affettività e trattamento penitenziario*, in *Rass. Pen. e Crim.*, 2019, 1, 87 ss.; G. MOSCONI, *La rieducazione del condannato*, Padova, 1998, 61 ss.; A. DELLA BELLA, *Il trattamento penitenziario*, Torino, 2019, spec. 49 ss.; F. FIORENTIN, *L'osservazione e il trattamento*, in S. Canestrari, G. Cornacchia, A. Gullo (a cura di), *Manuale di diritto penitenziario*, Torino, 2022, 101 ss.

⁵ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come un problema di legalità costituzionale*, in www.giurisprudenzapenale.com, 18 febbraio 2016.

⁶ Per questa sottolineatura, S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, in *Quaderni ISPP, La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario*, giugno 2015, n. 13, 22, anche per il richiamo a Cass., Sez. I, n. 1553/1992.

⁷ S. LONATI, *Il diritto all'affettività in carcere tra riconoscimento costituzionale ed effettività: una sfida ancora aperta*, in www.sistemapenale.it, 4 febbraio 2026, 14.

⁸ S. RIPAMONTI, *Niente sesso, siamo in galera*, in www.ristretti.org, 7 maggio 2019.

⁹ S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in M. Ruotolo e S. Talini (a cura di), *Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017, 202 ss.

Sebbene oggi tale impostazione non possa più ritenersi attuale¹⁰, le norme penitenziarie vigenti continuano a prevedere il controllo a vista dei detenuti¹¹ e disciplinano l'affettività in forme che, nella maggior parte dei casi, risultano incompatibili con l'esercizio della sessualità, anche per l'inadeguatezza strutturale degli istituti.

Alla luce di tali considerazioni, la vicenda oggetto della pronuncia costituzionale si inserisce nel più ampio processo di emersione dei diritti, per l'appunto, "sommersi"¹², non espressamente contemplati dal dato normativo ma direttamente riconducibili ai principi costituzionali di umanità della pena e finalità rieducativa. Tali diritti, proprio in virtù della loro natura fondamentale, devono trovare pieno riconoscimento nel diritto positivo¹³.

2. Il percorso evolutivo dei colloqui intimi dei detenuti.

Il tema dell'affettività intramuraria si colloca al termine di un percorso giurisprudenziale e culturale che, sin dalle sue origini, non ha mai negato in via di principio il diritto del detenuto a coltivare i rapporti familiari, ma ne ha progressivamente ridefinito contenuti, limiti e modalità di esercizio. La mancata previsione normativa di spazi dedicati all'intimità non è riconducibile a mera inerzia legislativa, bensì a una scelta consapevole del legislatore del 1975, fondata su ragioni di opportunità e su una concezione della pena intrisa di un non dichiarato elemento "punitivo"¹⁴, volto a escludere situazioni di piacere ritenute inconciliabili con la sofferenza intrinseca della carcerazione¹⁵, a conferma del fatto che il modello penitenziario italiano resta ancorato a una visione "afflittiva" della pena, incompatibile con la funzione rieducativa sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione.

Come spesso accade nei processi di trasformazione del diritto penitenziario, le nuove acquisizioni culturali e sociali hanno progressivamente messo in discussione assetti normativi fondati su presupposti divenuti inattuali o non più compatibili con il quadro costituzionale dello Stato sociale di diritto¹⁶. In tale contesto si colloca l'iniziativa del Magistrato di Sorveglianza di Firenze che, nel 2012, sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui imponeva il controllo visivo del personale di custodia durante i colloqui, impedendo ai detenuti di intrattenere rapporti affettivi intimi – anche sessuali – con il coniuge o con il convivente stabile¹⁷. La questione venne prospettata in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 29, 31 e 32 Cost., evidenziando come la disciplina vigente determinasse una compressione

¹⁰ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come un problema di legalità costituzionale*, op. cit., 9.

¹¹ A. Pugiotta, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come un problema di legalità costituzionale*, op. cit.

¹² S. TALINI, *Un diritto "sommerso": la questione dell'affettività in carcere approda alla Corte Costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, 18 ottobre 2012. Per un approfondimento del ruolo della Corte costituzionale nell'emersione dei diritti trascurati, vd. A. PUGIOTTO, *Diritti sommersi e ruolo del giudice costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2008, 6, 1234 ss.

¹³ S. TALINI, *Affettività e sessualità in carcere*, op. cit., 10.

¹⁴ Sul punto è utile il richiamo a M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, trad. di A. Fontana e P. Pasquino, Torino, 1976 (ed. or. 1975), nella misura in cui, intendendo il carcere come un dispositivo disciplinare che controlla i corpi, anche la negazione della sessualità diventa parte della punizione che il potere politico assegna alla pena carceraria.

¹⁵ P. GONNELLA, *I diritti dei detenuti (diversi dalle condizioni di detenzione) non ancora riconosciuti*, in *Quest. Giust.*, 2019, 1, 504 ss.

¹⁶ A. PUGIOTTO, *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, op. cit.

¹⁷ Per un commento vd. A. DIDI, *Il diritto del detenuto a coltivare legami intimi con persone esterne al carcere: una questione antica e non (ancora) risolta*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2013, 3, 99 ss.

ingiustificata dei diritti fondamentali della persona detenuta.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 301/2012, dichiarò, tuttavia, inammissibile la questione con una pluralità di argomentazioni: in primo luogo, il giudice *a quo* non aveva chiarito la natura e il contenuto del reclamo del detenuto, né le ragioni per cui la norma censurata fosse rilevante nel caso concreto; inoltre, non era stato specificato il regime detentivo cui il reclamante era sottoposto, né se egli potesse beneficiare dei permessi premio *ex art. 30-ter* O.P., che avrebbero consentito lo svolgimento di rapporti affettivi e sessuali al di fuori dell'istituto penitenziario¹⁸.

La Corte sottolineò, altresì, che la definizione dei presupposti per la concessione delle visite, nonché la determinazione del numero e della durata delle stesse, implica scelte discrezionali riservate al legislatore, chiamato a bilanciare il diritto all'affettività con esigenze contrapposte, quali l'ordine pubblico, la sicurezza interna degli istituti e, più in generale, la sicurezza collettiva¹⁹. Tale bilanciamento, secondo la Corte, non poteva essere supplito da un intervento additivo di natura giurisprudenziale. La Corte richiamò, inoltre, la propria giurisprudenza consolidata in materia di "diritti emergenti" del detenuto, evidenziando come l'ampliamento delle facoltà intramurarie richieda un intervento legislativo organico e non possa essere affidato a pronunce additive prive di un quadro normativo di riferimento²⁰.

Pur dichiarando l'inammissibilità, la Corte riconobbe implicitamente la rilevanza della questione sollevata, evidenziando come il tema dell'affettività intramuraria ponesse problemi non risolti dal legislatore e meritevoli di attenzione. In questo senso, il merito del Tribunale di Sorveglianza di Firenze fu quello di aver portato alla luce una problematica irrisolta e, per certi versi, ignorata dal sistema penitenziario²¹. Il fatto che il successivo accoglimento costituzionale del 2024 si fondi sulla violazione degli stessi parametri costituzionali conferma che, nel 2012, il contesto culturale e normativo non era ancora maturo per una pronuncia di accoglimento.

Anche la giurisprudenza europea è stata partecipe di tale evoluzione: la Corte EDU, in più occasioni, ha affermato che la detenzione non può annullare la vita familiare del detenuto e che eventuali restrizioni devono essere proporzionate e giustificate da esigenze di sicurezza²². La dottrina comparatistica ha, inoltre, evidenziato come molti ordinamenti europei abbiano già da tempo introdotto forme di tutela dell'intimità intramuraria, riconoscendo che la sessualità costituisce una componente essenziale della dignità personale.

3. Le (vane) iniziative legislative.

Il percorso normativo successivo alla sentenza n. 301/2012 della Corte costituzionale si caratterizza per una serie di iniziative legislative rimaste prive di effettiva attuazione, nonostante l'emersione, ormai evidente, della necessità di disciplinare il diritto all'affettività intramuraria. Tra i tentativi più significativi si colloca la riforma del 2017, nota come "riforma Orlando"²³, con la

¹⁸ Corte cost., 19 dicembre 2012, n. 301. Per un commento, F. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore. Nota a Corte Costituzionale, 19 dicembre 2012, n. 301*, in *Giur. Cost.*, 2012, 6, 4726 ss.

¹⁹ *Ibidem*, § 7 del Considerato in diritto.

²⁰ Per il richiamo a questo principio, cfr. Corte cost., nn. 349/1993; 26/1999; 135/2013.

²¹ G. DOMINGO – A. MIZZON, *Diritto all'affettività in carcere: spiragli di un cambiamento*, in www.giurispudenzapenale.com, 8 aprile 2025.

²² Cfr., ad esempio, Corte EDU, Grande Camera, 4 dicembre 2007, *Dickson c. Regno Unito*; Corte EDU, Grande Camera, 30 giugno 2015, *Khoroshenko c. Russia*.

²³ Per un commento, E. DOLCINI, *La riforma penitenziaria Orlando: cautamente, nella giusta direzione*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 febbraio 2018.

quale il legislatore delegò il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati alla revisione organica dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi²⁴ indicati ai commi 84 e 85 della legge delega²⁵.

Di particolare rilievo, ai fini del presente discorso, è la lettera n) del comma 85, che inseriva tra i criteri direttivi della delega il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e la definizione delle condizioni generali per il suo esercizio. Tale previsione rappresentava un chiaro segnale di apertura verso una concezione della pena maggiormente conforme ai principi costituzionali di umanità, dignità e rieducazione, nonché alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea in materia di tutela della vita familiare del detenuto²⁶.

La scelta del legislatore del 2017 si inseriva nel solco degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, avviati nel 2015 dal Ministro Orlando, articolati in 18 tavoli tematici e partecipati da oltre 200 esperti, con l'obiettivo di ripensare complessivamente il sistema dell'esecuzione penale. Il Tavolo 6²⁷, dedicato al "Mondo degli affetti e territorializzazione della pena", aveva il compito di analizzare le criticità relative al riconoscimento e all'esercizio del diritto all'affettività della persona detenuta, formulando proposte innovative volte a superare l'impostazione tradizionale dell'ordinamento penitenziario²⁸.

Tra le proposte avanzate, merita particolare attenzione da una parte quella relativa all'ampliamento dei permessi già previsti per eventi familiari luttuosi o di particolare gravità, estendendone la concessione anche ai casi di "particolare rilevanza" affettiva; dall'altra quella sull'introduzione di una nuova tipologia di permesso, aggiuntiva rispetto al permesso premio, denominata "permesso di affettività"²⁹, destinata a consentire al detenuto di coltivare relazioni affettive significative anche in assenza di eventi eccezionali³⁰.

Tali proposte furono recepite nella legge delega del 2017, ma non trovarono attuazione nei successivi decreti legislativi nn. 123 e 124 del 2 ottobre 2018. Le due norme, pur intervenendo su vari aspetti dell'ordinamento penitenziario, non introdussero alcuna disciplina relativa al diritto all'affettività, determinando così la completa espunzione delle innovazioni³¹ suggerite dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale³².

La mancata attuazione della delega o di altre e diverse iniziative legislative³³ in materia di affettività è stata oggetto di critiche da parte della dottrina, che ha evidenziato come il legislatore abbia perso l'occasione di colmare una lacuna normativa ormai evidente e di allineare il sistema penitenziario italiano agli standard europei e internazionali³⁴. Tale omissione risulta ancor più significativa se confrontata con quanto avvenuto nel settore della giustizia minorile: il d.lgs. n.

²⁴ Testualmente, il comma 82: «adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85».

²⁵ Il riferimento è alla l. l. 23 giugno 2017, n. 103.

²⁶ Cfr., tra le altre, Corte EDU, 29 aprile 2023, *Aliiev c. Ucraina*.

²⁷ Consultabile sul sito www.giustizia.it.

²⁸ Ministero della Giustizia, *Stati Generali dell'Esecuzione Penale*, Relazione finale, 2016.

²⁹ G. MOSCATELLI, *I permessi "di necessità": dalla Riforma Orlando alle speranze disattese*, in www.archiviopenale.it, 3 marzo 2020.

³⁰ Tavolo 6, *Mondo degli affetti e territorializzazione della pena*, Documento conclusivo, 2016.

³¹ L. AMERIO – V. MANCA, *Forma attiva e passiva del verbo amare: riflessioni a margine delle prime applicazioni del d.lgs. n. 123/2018 in materia di affettività e sessualità*, in www.giurisprudenzapenale.com, 2 settembre 2019.

³² D.lgs. 2 ottobre 2018, nn. 123 e 124.

³³ Cfr., ad. es., la proposta di legge del 23 novembre 2024, titolata "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute", reperibile in: www.garantedetenutilazio.it.

³⁴ Per una introduzione critica alla categoria dei diritti sommersi, cfr. A. PUGIOTTO, *Diritti sommersi e Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 2007, 3, 603 ss.

121/2018, infatti, ha introdotto per i detenuti minorenni la possibilità di usufruire mensilmente di quattro visite prolungate, della durata compresa tra quattro e sei ore, riconoscendo espressamente la centralità dei legami affettivi nel percorso educativo e rieducativo del minore³⁵.

Ad oggi, l'ordinamento penitenziario continua a essere privo di una norma che disciplini in modo organico il diritto all'affettività intramuraria. L'unico riferimento esplicito è contenuto nell'art. 30-ter, che menziona la possibilità di "coltivare interessi affettivi" nell'ambito dei permessi premio, collocando, tuttavia, l'affettività in una dimensione extramuraria, e non intramuraria³⁶.

Tale impostazione conferma la persistente difficoltà del legislatore nel riconoscere che la tutela dell'affettività non può essere limitata ai momenti di uscita dal carcere, ma deve trovare spazio anche all'interno dell'istituto penitenziario, in conformità ai principi costituzionali e sovranazionali³⁷.

4. Il riconoscimento normativo dei colloqui intimi carcerari: la sentenza n. 10/2024 della Corte costituzionale.

Il perdurare dell'inerzia legislativa, unitamente all'evoluzione dei modelli culturali e ai mutamenti del quadro sovranazionale, costituisce la base giustificativa dell'intervento della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 10 del 2024, ha dichiarato fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Sorveglianza di Spoleto³⁸: termina, così, un percorso costituzionale iniziato dodici anni prima con la sentenza n. 301/2012, attraverso la quale la stessa Corte aveva inviato un monito al legislatore affinché intervenisse a colmare il vuoto normativo in materia di affettività intramuraria.

Con la sentenza n. 10/2024³⁹, la Corte adotta una pronuncia additiva di principio⁴⁰, ricavando dall'ordinamento giuridico la sussistenza del diritto del detenuto a svolgere colloqui familiari privati, anche di natura intima, in assenza di controllo visivo del personale di custodia, salvo che sussistano specifiche esigenze di sicurezza o di ordine interno⁴¹. Contestualmente, rivolge un triplice invito: a) al legislatore, affinché disciplini in modo organico la materia; b) all'amministrazione penitenziaria, chiamata a predisporre condizioni strutturali idonee; c) al

³⁵ A tenore del d.lgs. n. 121/2018, art. 19.

³⁶ A. PIROZZOLI, *La dignità umana e il diritto all'affettività del detenuto*, in *Consulta On Line*, 2024, 2, 747 ss.

³⁷ A. DELLA BELLA, *La sessualità negata*, Milano, 2019, *passim*.

³⁸ Il Tribunale di Spoleto aveva fondato l'ordinanza di rimessione sulla violazione di più disposizioni costituzionali: l'art. 2 Cost. per la lesione di un diritto fondamentale della persona; l'art. 3 Cost. sotto il principio della ragionevolezza e parità di trattamento rispetto agli istituti minorili; l'art. 13 Cost. perché la forzata astinenza dai rapporti sessuali comprime ulteriormente la libertà personale; l'art. 27 Cost. per non poter esprimere affetto e non poter disporre del proprio corpo non assolve alla funzione rieducativa; gli artt. 29, 30, 31 Cost. per non poter coltivare le relazioni affettive e i legami con i familiari; l'art. 32 Cost. per un danno alla salute psicofisica del detenuto; l'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU sia perché tale privazione comporterebbe un trattamento inumano e degradante, sia per lesione del diritto ad avere una propria vita privata e familiare.

³⁹ M. PATTARO, *Fenomenologia di un diritto: l'affettività in carcere. Commento alla sentenza n. 10 del 2024*, in *www.federalismi.it*, 10 luglio 2024; L. KALB, *La Corte costituzionale ammette i colloqui "intimi" in carcere*, in *Dir. Giust.*, 26 gennaio 2024, 2 ss.

⁴⁰ Sulle sentenze additive della Corte costituzionale si rinvia, per tutti, a C. LAVAGNA, *Sulle sentenze additive della Corte Costituzionale*, in D. Diaco (a cura di), *Le tipologie decisorie della Corte costituzionale attraverso gli scritti della dottrina*, in *Corte costituzionale. Quaderno processuale del servizio studi*, Maggio 2016, reperibile in *www.cortecostituzionale.it*, 295 ss.; in particolare, sulle sentenze additive di principio, par. 3.2.2. Con riferimento specifico alla sentenza in oggetto si rinvia a M. RUOTOLO, *Il riconoscimento del diritto all'intimità delle persone detenute in un'originale additiva ad attuazione progressiva: osservazione alla sentenza 6 dicembre 2023, n. 10*, in *Giur. Cost.*, 2024, 1, 94 ss.

⁴¹ Corte cost. n. 10/2024, § 8.

Magistrato di Sorveglianza, cui spetta garantire l'effettività del diritto riconosciuto⁴², il cui diniego si traduce «in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in violazione dell'art. 3 Cost.»⁴³.

La Corte fonda la propria decisione su vari principi direttivi dell'ordinamento penitenziario: il principio di umanità del trattamento, che impone il rispetto della dignità della persona detenuta⁴⁴ (art. 1 O.P.); il principio di individualizzazione del trattamento, che richiede di modulare le misure penitenziarie in rapporto alle specifiche condizioni del detenuto (art. 13 O.P.); il principio del minimo mezzo, secondo cui non possono essere adottate restrizioni non giustificate da esigenze di ordine e disciplina o, per gli imputati, da fini giudiziari (art. 14 O.P.)⁴⁵.

La Corte richiama, inoltre, la l. n. 76/2016, che ha esteso i colloqui penitenziari alle unioni civili, evidenziando come il legislatore abbia già riconosciuto la rilevanza della dimensione affettiva nelle relazioni familiari, anche in ambito detentivo⁴⁶. Al contempo, la Corte osserva che il problema dell'affettività non può essere risolto attraverso il solo ricorso ai permessi premio⁴⁷, né può essere completamente sganciato da ogni valutazione premiale: la dimensione affettiva, infatti, non può essere ridotta a beneficio discrezionale, ma deve essere riconosciuta come diritto fondamentale della persona detenuta⁴⁸.

Accanto alla giurisprudenza della Corte EDU già segnalata⁴⁹, le Regole penitenziarie europee (RPE) del 2020 e le Regole Mandela del 2015 ribadiscono che il mantenimento delle relazioni familiari è elemento essenziale del trattamento penitenziario⁵⁰.

5. Affettività familiare e sessualità.

La Corte costituzionale ha statuito l'incostituzionalità dell'art. 18 dell'ordinamento penitenziario per violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, muovendo il proprio *iter* argomentativo dall'art. 1 dell'ordinamento penitenziario, secondo il quale il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e assicurare il rispetto della dignità della persona, in relazione alle specifiche condizioni del detenuto, evitando di applicare restrizioni non necessarie per l'ordine e la disciplina⁵¹; d'altro canto, anche la normativa europea indica che i colloqui familiari dei detenuti avvengano nella maniera più normale possibile⁵². Sul punto,

⁴² P. VERONESI, *L'amore ai tempi delle catene: affettività e carcere secondo la sentenza n. 10 del 2024*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2024, 1, 23.

⁴³ Così, testualmente Corte cost. n. 10/2024.

⁴⁴ «La dignità umana, in quanto premessa dei diritti fondamentali, non è un diritto fondamentale a sé stante, ma sintesi di tutti i principi e diritti fondamentali costituzionalmente tutelati. Essa non è bilanciabile, in quanto è essa stessa la bilancia sulla quale disporre i beni costituzionalmente tutelati, che subiscono compressioni, e corrispondenti aumenti, entro i limiti di tutela della dignità, che nasce piena in ogni individuo e non si acquista per meriti e non si perde per demeriti»: così G. SILVESTRI, *L'individuazione dei diritti della persona*, relazione al XXXII Convegno "Prof. G.D. Pisapia", Salerno, 25-27 ottobre 2018, in *www.penalecontemporaneo.it*, 29 ottobre 2018, 11.

⁴⁵ Artt. 1, 13 e 14 O.P.

⁴⁶ L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 20.

⁴⁷ In tema cfr. S. TALINI, *L'affettività ristretta*, in M. Ruotolo e Id. (a cura di), *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, Napoli, 2017, 202, per il quale «la progressiva attenzione rivolta dalla normativa alla soggettività del ristretto ha fatto sì che l'antica logica della depersonalizzazione lasciasse spazio a una piena valorizzazione degli elementi della personalità del detenuto: gli istituti volti al mantenimento dei legami affettivi prescindono, oggi, da qualsiasi valutazione di tipo premiale svolta in riferimento alla condotta».

⁴⁸ Corte cost. n. 10/2024, § 11.

⁴⁹ Cfr., nota 22.

⁵⁰ Consiglio d'Europa, *European Prison Rules*, 2020; ONU, *Nelson Mandela Rules*, 2015.

⁵¹ Corte cost. n. 10/2024, § 7; cfr., anche, Corte cost. n. 349/1993.

⁵² Il riferimento è alle Regole penitenziarie europee (RPE), n. 24.1 e 24.4 e, in particolare, alla Raccomandazione dell'11 gennaio 2006 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la quale, benché non vincolante, sancisce che «le modalità

autorevole dottrina ha evidenziato come il principio di umanità del trattamento costituisca un limite invalicabile dell'azione amministrativa penitenziaria⁵³.

Da ciò discende che «il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario, e non deve ledere posizioni non sacrificabili in assoluto», e che «non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette di rispetto della dignità e dell'umanità della persona»⁵⁴. La dottrina ha più volte sottolineato che il principio di proporzionalità costituisce il parametro centrale per valutare la legittimità delle restrizioni penitenziarie⁵⁵.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte enuclea il principio che il controllo a vista del colloquio familiare comprime in modo sproporzionato e sacrifica irragionevolmente la dignità della persona in violazione dell'art. 3 Cost., quando non ricorrano ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, nonché qualora, rispetto ad un imputato, non vi siano specifiche finalità giudiziarie⁵⁶. La critica al controllo a vista è stata ampiamente sviluppata anche in dottrina, che lo considera incompatibile con la dignità personale⁵⁷.

Parimenti, l'art. 18 dell'ordinamento penitenziario viola l'art. 27 Cost. giacché una pena che impedisce al detenuto di esercitare compiutamente il proprio diritto all'affettività non solo è «inidonea alla finalità rieducativa», ma può comportare un esito opposto alla risocializzazione, quello della desertificazione affettiva⁵⁸. La letteratura penalistica ha evidenziato come l'affettività costituisca un elemento essenziale dell'identità personale e della funzione rieducativa della pena⁵⁹. La comparazione europea e extra-europea conferma che i colloqui affettivi sono considerati strumenti di reinserimento sociale e stabilità emotiva, non benefici premiali⁶⁰.

Infine, si pone in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU poiché vieta in via assoluta l'esercizio di un diritto consentendo un'interferenza pubblica nelle relazioni personali di tipo familiare senza una previa valutazione delle ragioni di sicurezza e/o di ordine pubblico⁶¹. La dottrina convenzionale ha chiarito che l'art. 8 CEDU impone un controllo di proporzionalità

di esecuzione dei colloqui devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali».

⁵³ S. ANASTASIA, *La pena e la sua esecuzione*, Bari, 2021, spec. 115-140, sul principio di umanità del trattamento e sulla necessità di evitare restrizioni non funzionali alla sicurezza.

⁵⁴ Corte cost. n. 10/2024, § 8; sul punto S. TALINI, *Affettività e sessualità*, op. cit., 9 ss.

⁵⁵ M. RUOTOLO, *Diritti fondamentali e sistema penitenziario*, Torino, 2019, 213 ss, che evidenzia come l'art. 8 CEDU imponga un controllo di proporzionalità sulle interferenze nelle relazioni familiari dei detenuti; R. BIN – G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2023, 189 ss, sul principio di proporzionalità come criterio di scrutinio delle restrizioni penitenziarie.

⁵⁶ *Ibidem*, § 9.

⁵⁷ M. MARGARA, *Il carcere e la dignità*, Torino, 2018, 89 ss, che critica il controllo a vista come pratica incompatibile con la dignità personale.

⁵⁸ *Ibidem*, § 10; cfr. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2022, 842.

⁵⁹ In tema A. PUGIOTTO, *Costituzione e carcere*, in *Quest. Giust.*, 2020, 1, 45 ss, che qualifica l'affettività come «diritto fondamentale non sospeso dalla detenzione»; F. PALAZZO, *Diritto penale e Costituzione*, Torino, 2017, 411 ss, sul principio di umanità della pena e sulla necessità di preservare spazi di autodeterminazione affettiva.

⁶⁰ La comparazione europea mostra una tendenza consolidata verso la “normalizzazione” dei colloqui affettivi, con spazi riservati, assenza di controllo a vista e riconoscimento della dimensione sessuale come parte della dignità del detenuto. Cfr. S. SNACKEN, *Human rights and prison conditions*, London, 2016, 201 ss; La maggior parte dei sistemi europei considera i colloqui affettivi come strumenti di reinserimento sociale e di stabilità emotiva, non come benefici premiali. Cfr. H. DÜNKEL, *European penology*, London, 2021, 330 ss. La comparazione extra-UE conferma una tendenza globale verso il riconoscimento dei colloqui affettivi riservati come strumenti di tutela della dignità, stabilità emotiva e reinserimento sociale, con controllo visivo ammesso solo in casi eccezionali. Cfr. J. ROBERTS, *Prisoners and their families: global perspectives*, London, 2020.

⁶¹ Corte cost. n. 10/2024, § 11; Corte EDU, Grande Camera, 30 giugno 2015, *Khoroshenko c. Russia*.

sulle interferenze nelle relazioni familiari dei detenuti⁶².

Va qui ricordato che, seppur non vi è un obbligo europeo di riconoscere il diritto all'affettività inframuraria, pur tuttavia, come più volte ribadito dalla Corte di Strasburgo⁶³, la sua negazione deve essere frutto di un giudizio di bilanciamento motivato dalla necessità di prevenire i reati⁶⁴, in mancanza della quale il detenuto, nel percorso risocializzante, deve poter essere libero anche di poter esprimere a pieno il suo diritto all'affettività, anche sessuale, senza il controllo a vista dell'agente di guardia⁶⁵.

Da tanto la Corte giunge ad una conseguenza imposta: i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali – tra i quali, ad esempio, il 41-*bis* ord. pen., che già prevede una disciplina derogatoria dei colloqui, o il 14-*bis*, comma 1, ord. pen., che contempla la sorveglianza particolare – non possono usufruire dei colloqui familiari riservati perché ritenuti socialmente pericolosi o per i precedenti disciplinari⁶⁶. Sul punto, la dottrina ha evidenziato come il 41-*bis* presenti un delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali⁶⁷.

Nulla dice, invece, la Corte, sull'applicabilità della disciplina ai detenuti per reati ostativi di cui all'art. 4-*bis*, ai quali da un lato è preclusa l'assegnazione dei permessi premio e dall'altro è concesso loro, ai sensi del comma 8 dell'art. 37 del Regolamento penitenziario, di poter effettuare un massimo di quattro colloqui mensili: a nostro avviso, poiché l'ostatività del titolo di reato riguarda i benefici penitenziari e non le modalità dei colloqui⁶⁸, in mancanza di un divieto normativo e previa valutazione del Magistrato di Sorveglianza e/o dell'amministrazione, non pare vi siano ragioni per non riconoscerlo.

Una tale conclusione può evincersi anche dal fatto che la stessa Corte costituzionale lo ha, tra l'altro, "sganciato" dalla premialità *tout court*⁶⁹. Più nel particolare, la Corte, pur non escludendo del tutto la dimensione premiale, afferma che il diniego dei colloqui familiari privati si traduce in una compressione sproporzionata della dignità della persona detenuta, in violazione dell'art. 3 Cost. Tale statuizione segna un punto di svolta: l'affettività intramuraria non è più un beneficio, ma un diritto fondamentale, la cui attuazione richiede un intervento legislativo organico e un adeguamento strutturale degli istituti penitenziari.

E, per la verità, anche il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto e l'Associazione Antigone, intervenuta nel giudizio, hanno sostenuto la necessità di riconoscere l'affettività come diritto fondamentale non subordinato a logiche premiali⁷⁰; parimenti, la dottrina costituzionalistica ha sottolineato che l'affettività non può essere trattata come beneficio premiale, ma come diritto

⁶² Sul principio di cd. "normalizzazione" dei colloqui familiari nelle carceri europee, S. SNACKEN, *Human rights and prison conditions*, op. cit., 201 ss; per un commento all'art. 8 CEDU, J. MURDOCH, *The treatment of prisoners under the European Convention on human rights*, Council of Europe, 2019, 145 ss.

⁶³ In tema si veda E.N. LA ROCCA, *L'affettività in carcere nei "ritrovati" equilibri della Consulta (Corte cost., 26 gennaio 2024, n. 10)*, in www.diritticomparati.it, 18 Marzo 2024.

⁶⁴ Corte EDU, *Dickson c. Regno Unito*, cit.; *Aliiev c. Ucraina*, cit.

⁶⁵ In tema, G. DARAIO, *La tutela del diritto all'affettività per una pena più umana e più rispondente al mandato rieducativo affidatole dalla Costituzione*, in *Iura & Legal Systems*, 2025, 12, 4; cfr., pure, Corte EDU, 23 febbraio 2012, *Trosin c. Ucraina*.

⁶⁶ Corte cost. n. 10/2024, § 12; Cass., Sez. I, 15 marzo 2021, n. 10525.

⁶⁷ In tema cfr. A. CERETTI – C. CORNELLI, *Il regime 41-bis tra sicurezza e diritti*, Milano, 2020, 77 ss, sul bilanciamento tra esigenze di prevenzione e diritti relazionali; G. DI PAOLO, *Il 41-bis e la Costituzione*, in *Dir. Pen. Cont. Riv. Trim.*, 2021, 1, 1 ss., sulla compatibilità del regime speciale con l'art. 8 CEDU; L. LUPÁRIA, *Sorveglianza particolare e diritti fondamentali*, in *Cass. Pen.*, 2022, 4, 455 ss, sul rapporto tra l'art. 14-*bis* e i colloqui riservati.

⁶⁸ M. RUOTOLO, *I diritti fondamentali dei detenuti*, Torino, 2019, 213; in argomento, anche F. MARTIN, *Affettività e carcere: vero diritto o utopica speranza?*, in www.discrimen.it, 18 marzo 2025; vd., pure, Cass., Sez. I, 27 gennaio 2020, n. 3250.

⁶⁹ Corte cost. n. 253/2019; Corte cost. n. 20/2022.

⁷⁰ ANTIGONE, *XV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2023.

fondamentale⁷¹.

Da altro punto di vista, autorevole dottrina ha opportunamente sottolineato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale per mancanza di un meccanismo che possa assicurare l'effettività di un diritto costituzionalmente riconosciuto vincola il legislatore ad introdurlo e disciplinarlo e, nel contempo, sancisce un principio di diritto a cui fare riferimento in sede applicativa per rimediare all'omissione illegittima⁷². Il tema è stato ampiamente sviluppato nell'ambito della teoria del bilanciamento e della tutela multilivello dei diritti fondamentali⁷³.

In ragione di tanto, i Giudici di legittimità concludono con indicazioni precettive indirizzate sia al legislatore che al giudice relative alla futura disciplina da applicare in tema di modalità e di svolgimento dei colloqui e che possono così sintetizzarsi: la durata dei colloqui deve essere adeguata a consentire la pienezza affettiva; possono tenersi in unità abitative appositamente attrezzate a ricreare un ambiente domestico con il coniuge, la persona stabilmente convivente o la parte dell'unione civile, rimandando tale valutazione al direttore dell'istituto; il locale deve essere riservato e sottratto allo sguardo degli agenti di custodia e degli altri detenuti; può però rimuoversi il divieto del controllo a vista quando ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina o per motivi di carattere giudiziario; la precedenza va data a coloro i quali non usufruiscono dei permessi premio⁷⁴.

6. Un diritto riconosciuto ma non attuato.

Nonostante il riconoscimento costituzionale del diritto all'affettività intramuraria, la sua concreta attuazione sta incontrando ostacoli significativi che rischiano di relegarlo a mera enunciazione programmatica. Alcune decisioni giurisprudenziali hanno mostrato aperture rilevanti: il Tribunale di Sorveglianza di Parma ha accolto la richiesta di un detenuto volta a ottenere colloqui riservati con la moglie; analogamente, il Tribunale di Sorveglianza di Terni, in sede di reclamo *ex art. 35-bis* ord. pen., ha riconosciuto a un detenuto in regime di alta sicurezza il diritto a colloqui intimi, imponendo all'amministrazione penitenziaria l'obbligo di predisporre spazi idonei⁷⁵.

Di segno opposto è la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di Torino⁷⁶, che ha negato a un detenuto della casa circondariale di Asti la possibilità di un colloquio intimo con la moglie, motivando il diniego con l'assenza di locali adeguati⁷⁷. Tale impostazione, trasformando una carenza strutturale non imputabile al detenuto in un ostacolo legittimo all'esercizio del diritto, finiva per svuotare di effettività la sentenza della Corte costituzionale, soprattutto considerando che solo il 17% dei circa 190 istituti penitenziari italiani dispone di spazi idonei⁷⁸. La Corte di

⁷¹ A. PUGIOTTO, *Costituzione e carcere*, op. cit., 45 ss, che qualifica l'affettività come «diritto fondamentale non sospeso dalla detenzione»; G. CAPUTO, *Il diritto all'affettività dei detenuti: profili costituzionali*, in *Giur. Cost.*, 2023, 2, 512 ss.

⁷² A. PUGIOTTO, *Della castrazione*, op. cit., 37; per aspetti collegati, V. MANES, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, Bologna, 2018, 167.

⁷³ P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 2016, 301 ss, sul limite delle interferenze statali nelle relazioni personali; S. BARTOLE, *Bilanciamento e diritti fondamentali*, in *Dir. Pubbl.*, 2018, 1, 55 ss.

⁷⁴ Corte cost. n. 10/2024, dispositivo e § 13.

⁷⁵ Per la specificazione di queste decisioni, si rinvia a <https://avvocati.today/diritto-allaffettivita-in-carcere-via-libera-ai-colloqui-intimi-a-parma-e-terni/>, 14 febbraio 2025, *Diritto all'affettività in carcere: via libera ai colloqui intimi a Parma e Terni*.

⁷⁶ In tema G. GIUFFREDI, *Come nasce un diritto: l'affettività in carcere. Il dialogo delle Corti nell'inerzia del legislatore*, in *Osservatorio costituzionale*, 2025, 3, 129 ss.

⁷⁷ Trib. Sorv. Torino, ord. 5 settembre 2024, per il richiamo e la spiegazione della quale si rinvia a Cass., Sez. I, ord. 2 gennaio 2025, n. 8.

⁷⁸ Cfr., al riguardo, <https://www.ildubbio.news/news/carcere/45457/nordio-solo-32-carceri-su-189-pronte-per-i->

cassazione, investita del ricorso, ha annullato il provvedimento⁷⁹, ribadendo che si tratta di un diritto di rango costituzionale, coerente con la tutela convenzionale dell'art. 8 CEDU, il quale impone agli Stati di garantire il rispetto della vita privata e familiare anche in ambito detentivo⁸⁰.

La necessità di predisporre locali dedicati si scontra con la realtà del sistema penitenziario italiano, caratterizzato da sovraffollamento e strutture spesso inadeguate. Già nel 2024 si stimavano 16.912 detenuti potenziali beneficiari dei colloqui riservati⁸¹, dato che evidenzia la portata organizzativa dell'intervento richiesto.

Nel perdurante silenzio legislativo, il Ministero della Giustizia, l'11 aprile 2025, ha emanato linee guida indirizzate ai Provveditori, ai Direttori degli istituti e ai Comandanti di reparto, volte a definire una disciplina organizzativa coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale⁸², delineando modalità e limiti di esercizio del diritto all'affettività, anche nella sua dimensione sessuale.

Richiamando l'art. 37 del Regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230/2000), il D.A.P. ha previsto sei colloqui mensili, tra cui quelli intimi, riservati al coniuge, alla parte dell'unione civile o alla persona stabilmente convivente, per una durata massima di due ore, da svolgersi in locali idonei a garantire riservatezza⁸³. Le linee guida introducono criteri di priorità per i detenuti che non beneficino di permessi premio o altri benefici extramurari: a parità di condizioni, precedenza ai detenuti con pene più lunghe e con maggiore durata della detenzione⁸⁴. Lo *status* di coniuge o parte dell'unione civile può essere autocertificato; per i conviventi, la verifica è rimessa al Direttore.

Per i regimi detentivi speciali, il Direttore deve accertare eventuali motivi ostativi connessi alla sicurezza, desumendoli prioritariamente dalla condotta inframuraria del detenuto, potendo avvalersi del parere di esperti, soprattutto nei casi di reati rientranti nella l. n. 69/2019 e nell'art. 4-*bis* ord. pen. L'istruttoria deve riguardare anche le persone con cui il detenuto intende svolgere il colloquio, con possibilità di acquisire informazioni dall'UEPE, dalla polizia penitenziaria o dalle forze dell'ordine⁸⁵. Il titolo di reato non preclude l'accesso al diritto, neppure nei casi di cui all'art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p., quando il colloquio è richiesto con la persona offesa⁸⁶. I rapporti disciplinari che evidenziano rischi per il corretto svolgimento dei colloqui consentono l'autorizzazione solo dopo un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi⁸⁷.

Il colloquio intimo è, invece, sempre precluso in caso di detenzione di stupefacenti, cellulari o oggetti non consentiti, nonché in presenza di isolamento sanitario⁸⁸. I locali devono essere dotati di letto e servizi igienici, ma la porta non può essere chiusa dall'interno, per garantire l'accessibilità al personale di polizia penitenziaria⁸⁹. Quest'ultimo può procedere a perquisizione personale nei limiti dell'art. 274 c.p.p., in presenza di fondato motivo, e deve ispezionare il locale prima e dopo

colloqui-intimi.html; vd., pure, Associazione Antigone, *XIX Rapporto sulle condizioni di detenzione. È vietata la tortura*, Roma, 2024.

⁷⁹ Cass. n. 8/2025 cit.

⁸⁰ Corte EDU, 15 novembre 1996, *Domenichini c. Italia*; Corte EDU, 9 luglio 2013, *Varnas c. Lituania*; Corte EDU, *Khoroshenko c. Russia*, cit., ove si afferma che l'art. 8 CEDU impone agli Stati di garantire ai detenuti la possibilità di mantenere relazioni familiari effettive.

⁸¹ Ministero della Giustizia, *Relazione annuale DAP*, 2024.

⁸² Ministero della Giustizia, *Linee guida per l'attuazione del diritto all'affettività*, 11 aprile 2025.

⁸³ Cfr., art. 37, d.P.R. n. 230/2000.

⁸⁴ Linee guida DAP, punto 4.

⁸⁵ *Ivi*.

⁸⁶ Art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p.

⁸⁷ Linee guida DAP, punto 7.

⁸⁸ *Ivi*.

⁸⁹ *Ivi*.

l'incontro⁹⁰. È previsto l'obbligo per i detenuti di provvedere alla pulizia e sanificazione del locale e di utilizzare la propria biancheria, sottoposta a controllo⁹¹.

L'impianto delle linee guida, pur richiamando il *vademecum* della Corte, in parte lo travalica. Occorre evitare che tali indicazioni, se applicate rigidamente, compromettano un diritto che la Corte ha qualificato come assoluto, lasciando spazio a prassi difformi tra istituti⁹². La Corte ha escluso la possibilità di negare i colloqui intimi se non per ragioni di sicurezza e ordine⁹³, in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ammette restrizioni ai sensi dell'art. 8 § 2 CEDU solo se «necessarie in una società democratica» e proporzionate allo scopo perseguito⁹⁴. Le linee guida, invece, subordinano il diritto a un «congruo periodo di osservazione inframuraria» e, nei casi di cui all'art. 4-*bis*, all'acquisizione di informazioni sulle persone coinvolte⁹⁵. In altri casi, il diritto viene condizionato al parere della DDA o all'acquisizione di informazioni socio-familiari presso UEPE e forze di polizia.

Si configura, così, una divergenza evidente tra il diritto costituzionalmente riconosciuto e la prassi amministrativa, che, nel tentativo di colmare l'inerzia legislativa, introduce cautele tali da degradare il diritto a un «diritto condizionato»⁹⁶, in contrasto con l'orientamento CEDU che vieta restrizioni arbitrarie o eccessivamente formalistiche nell'esercizio dei diritti familiari dei detenuti⁹⁷. Una disciplina di questo tipo rischia di trasformare il diritto soggettivo in un beneficio penitenziario, reintroducendo una logica premiale e attribuendo all'amministrazione un margine di discrezionalità eccessivo⁹⁸.

Infine, sia la sentenza sia le linee guida menzionano la figura dell'internato. Poiché l'art. 18 ord. pen. si riferisce tanto ai detenuti quanto agli internati, appare coerente estendere la medesima disciplina anche a questi ultimi, almeno per coloro assegnati a colonie agricole o case di lavoro⁹⁹. Tale interpretazione è coerente con gli *standard* europei del CPT e con le Regole penitenziarie europee, che raccomandano agli Stati membri di garantire spazi adeguati per la vita affettiva e familiare dei detenuti¹⁰⁰, nonché con la prassi comparata, che mostra una tendenza consolidata verso la normalizzazione dei colloqui affettivi e sessuali, con spazi riservati, assenza di controllo visivo e riconoscimento della dimensione sessuale come parte della dignità del detenuto¹⁰¹.

7. Qualche riflessione conclusiva.

La decisione della Corte costituzionale colloca l'Italia nel solco degli ordinamenti europei che

⁹⁰ Linee guida DAP, punto 8.

⁹¹ Linee guida DAP, punto 9.

⁹² Corte cost. n. 10/2024, § 12.

⁹³ *Ivi*.

⁹⁴ Corte EDU, *Trosin c. Ucraina*, cit.; *Khoroshenko c. Russia*, cit. La Corte ha chiarito che le restrizioni ai contatti familiari devono essere proporzionate, non punitive e basate su esigenze concrete di sicurezza.

⁹⁵ Linee guida DAP, punto 6.

⁹⁶ S. LONATI, *Il diritto all'affettività*, op. cit., 14; sul concetto di «diritto condizionato», vd. G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, op. cit., 1123.

⁹⁷ Corte EDU, 19 gennaio 2016, *Kalda c. Estonia*; *Varnas c. Lituania*, cit. La Corte ha più volte censurato prassi amministrative che, pur non vietando formalmente i contatti familiari, ne rendono di fatto impossibile l'esercizio.

⁹⁸ Cfr. A. PUGIOTTO, *Affettività e diritti fondamentali in carcere*, in *Quest. giust.*, 2024, 1, 3 ss.

⁹⁹ Art. 18 ord. pen.; cfr. M. RUOTOLO, *I diritti degli internati*, in *Riv. Dir. Pen.*, 2023, 3, 455 ss.

¹⁰⁰ CPT, *Standards of the European Committee for the Prevention of Torture*, 2023; Consiglio d'Europa, *Recommendation Rec(2006)2* del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee, regola 24.1: «I detenuti devono essere autorizzati a mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali».

¹⁰¹ Cfr. S. SNACKEN, *Human rights and prison conditions*, op. cit., 201 ss.; H. Dünkler, *European penology*, op. cit., 330 ss.

già da tempo riconoscono il diritto all'affettività intramuraria¹⁰². Tale diritto è previsto, in forme diverse, in oltre trenta Stati¹⁰³, molti dei quali lo disciplinano espressamente nella legge scritta.

Sul piano comparato, emerge, infatti, da ben prima del 2024, in linea con le indicazioni della Corte EDU¹⁰⁴, la tendenza a riconoscere spazi di intimità per i detenuti senza controllo visivo, salvo il ricorrere di esigenze eccezionali: è il caso, ad esempio, di Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi, Scandinavia, Croazia, Albania, Svizzera e, per i Paesi extra-UE, di Canada, Stati Uniti, Argentina, Brasile e Australia.

Il confronto evidenzia come l'Italia si collochi ancora in una posizione intermedia: la sentenza della Corte costituzionale, infatti, segna un avanzamento significativo, ma non ancora l'approdo verso un pieno riconoscimento del diritto alla sessualità in carcere, già consolidato in numerosi ordinamenti democratici.

La pronuncia della Consulta ha, comunque, il rilevante merito di aver riconosciuto, sia pure entro un perimetro definito, il diritto del detenuto a intrattenere rapporti intimi con soggetti legati da vincoli familiari. Tale risultato è stato raggiunto attraverso un ampliamento del contenuto del diritto all'affettività, inteso quale dimensione relazionale essenziale della persona anche nel contesto detentivo.

È, tuttavia, evidente che la Corte, non avendo inteso procedere al riconoscimento di un autonomo diritto alla sessualità, ha prescelto un'opzione che si colloca, piuttosto, nel solco di un diritto condizionato¹⁰⁵, la cui concreta fruizione resta subordinata a un giudizio di bilanciamento con le esigenze di prevenzione e sicurezza¹⁰⁶, sia quelle presunte ex lege, sia quelle valutate dal Magistrato di Sorveglianza nel caso concreto, non sempre scevro da collegamenti con la premialità.

In tal modo, la Corte, nonostante le spinte dottrinali e sociologiche, si mantiene al di fuori dell'impianto argomentativo, frutto di studi specifici¹⁰⁷, che evidenzia come la privazione prolungata della sessualità possa determinare nel detenuto forme di sofferenza, disagio psichico e deterioramento dei rapporti familiari, con ricadute negative anche sul partner e sui figli¹⁰⁸, in una parola sui legami familiari¹⁰⁹.

La Consulta ha preferito un approccio prudente, fondato sulla compatibilità tra diritti fondamentali e esigenze collettive, analogamente a quanto già avvenuto in altri ambiti: si pensi, ad esempio, alla disciplina dell'incompatibilità con il regime carcerario per gravi condizioni di salute, ove il diritto alla salute incontra il limite della difesa sociale correlata alla pericolosità del

¹⁰² S. RAMIREZ, *La reclusione dei corpi e degli affetti*, in F. Cancellaro e A. Sbraccia (a cura di), in *Antigone*, 2024, 2, *Sostenibilità e trasformazioni della pena negli spazi del penitenziario*, 34 ss.

¹⁰³ In tema, D. ALIPRANDI, *Quasi tutti i Paesi del Consiglio d'Europa garantiscono l'affettività per i detenuti*, in *Il Dubbio*, 27 febbraio 2024.

¹⁰⁴ Si tratta di una giurisprudenza datata: cfr., ad esempio, tra le altre già in precedenza indicate, Corte EDU, *Vinter e altri c. Regno Unito*, del 2013.

¹⁰⁵ M. DE PASCALIS, *Percorsi di cambiamento*, in *Quaderni ISPP n. 13 "La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, genitorialità e possibilità di procreazione nel sistema penitenziario"*, giugno 2015, 6.

¹⁰⁶ C. OLIVO, *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in L. Amerio, V. Manca (a cura di), *Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?*, op. cit.

¹⁰⁷ L. DELLA CASA, *Affettività e sessualità nel sistema penitenziario*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2022, 3, 987 ss, che analizza la dimensione sessuale dell'affettività intramuraria e le sue implicazioni sistematiche.

¹⁰⁸ A.D. DE ROSSI, *Architettura penitenziaria. Diritti Umani e qualità della salute. L'affettività in carcere: modelli da ripensare*, in L. Amerio, V. Manca (a cura di), *Affettività e carcere: un binomio (im)possibile?*, op. cit., 25; per problematiche indirettamente incidenti, seppur non direttamente legate alla sessualità carceraria, si rinvia a WORLD HEALTH ORGANIZATION, REGIONAL OFFICE FOR EUROPE, *Prisons and health*, Copenhagen, *WHO Regional Office for Europe*, 2014.

¹⁰⁹ In argomento, G. ZANNOTTI, *Sessualità e carcere*, in *Riv. Dir. Pen. Crimin.*, 2021, 1, 145 ss.

soggetto¹¹⁰.

Nonostante tali cautele, la pronuncia rappresenta un passo ulteriore nel processo di costituzionalizzazione dell'affettività in carcere, potenzialmente prodromico a un futuro riconoscimento del diritto alla sessualità anche per i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali. Una simile evoluzione richiederà, tuttavia, condizioni strutturali e organizzative idonee a garantire, contestualmente, la tutela della collettività e la piena attuazione dei diritti fondamentali della persona ristretta.

¹¹⁰ In tema si veda A. NATALONI, *Diritto alla salute e pericolosità sociale: un binomio inscindibile*, in www.archiviopenale.it, 10 giugno 2020.